

Partnership Ei-Tech ANDEC

La normativa comunitaria sui prodotti che consumano energia

In occasione di questo numero di Ei-Tech desidero parlarvi della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la quale, coniugando finalità ambientali (tra cui la progressiva eliminazione dei gas ad effetto serra nella Comunità) con la necessità di garantire la libera circolazione dei beni nella UE, "fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile **dei prodotti che consumano energia** nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno" (art. 1.1.).

In generale

La D. EUP si presenta pertanto come una direttiva quadro che, in quanto tale, affida la trattazione delle singole categorie di prodotto ad apposite disposizioni tecnico-normative dette "misure di esecuzione", da adottarsi con separati atti normativi (nella pratica, con Regolamenti comunitari, in quanto tali direttamente obbligatori per tutti i cittadini dell'Unione Europea e per le imprese quivi operanti).

È importante sottolineare che per "prodotto che consuma energia" si intende ogni prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare (sono esclusi i componenti e le sottounità, ossia le parti destinate ad essere incorporate in altro prodotto) e che non sono destinate ad essere immesse nel mercato o in servizio come parti a sé stanti.

Pertanto costituisce, ad esempio, un prodotto che consuma energia un apparecchio Tv o un monitor, ma non il monitor costituente mero componente di un impianto citofonico o di video sorveglianza, non usufruibile separatamente e destinato ad essere installato da operatori esperti.

- In esecuzione della D. 32/2005/CE, sono stati ad oggi emanati i seguenti regolamenti comunitari:

Regolamento (CE) n. 107/2009 del 4.02.2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;

Regolamento (CE) n. 278/2009 del 6.04.2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile relativa al consumo a vuoto e al rendimento attivo per gli alimentatori esterni;

Regolamento (CE) n. 244/2009 del 18.03.2009 sulle lampade non direzionali per uso domestico;

Regolamento (CE) n. 642/2009 del 22.07.2009 sulla progettazione ecocompatibile dei televisori;

- Altri prodotti destinati ad essere oggetto in futuro di misure di esecuzione EUP:

Motori elettrici; Frigoriferi e congelatori ad uso domestico; Lavastoviglie e lavatrici ad uso domestico; Boiler (gas/gasolio/elettricità); Personal computer e monitor; Apparecchiature per l'elaborazione di immagine (fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner); Condizionamento; Pompe elettriche; Ventilatori elettrici; Frigoriferi e congelatori ad uso professionale; Caldaie a combustibile solido; Asciugatrici; Aspirapolvere; Decodificatori complessi; Radiatori e termoventilatori; Apparecchi per riscaldamento d'ambiente ad aria calda; Forni ad uso domestico e professionale; Piani cottura e grill ad uso domestico e professionale; Lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici ad uso professionale; Macchine per il caffè; Stand-by di rete; Ups ad uso domestico.

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione da adottarsi devono soddisfare cinque specifici criteri di sostenibilità (art. 15.5):

- (a) non devono produrre un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto;
- (b) non devono incidere negativamente su salute, sicurezza, ambiente;
- (c) non devono tradursi in ripercussioni negative per i consumatori (ad esempio nel prezzo);
- (d) non devono avere ripercussioni negative sulla competitività dell'industria;
- (e) non devono imporre una tecnologia proprietaria ai fabbricanti;
- (f) non devono imporre oneri amministrativi eccessivi per i fabbricanti.

Soggetti obbligati

Fabbricante

- Produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso.

- In mancanza di un fabbricante secondo la suddetta definizione, o di un importatore quale oltre definito, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dalla Direttiva EUP (è il caso ad esempio di chi acquista prodotti cosiddetti O.E.M, ossia senza marchio, fabbricati nella Comunità o già in libera pratica, e li immette nel commercio col proprio marchio).

Obbligazioni principali

- Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione **possano**

*Maurizio Iorio
Avvocato in Milano
Presidente di
Andec-Confcommercio
maurizio.iorio@andec.it
m.iorio@avvocatoiorio.it
www.avvocatoiorio.it*



La Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata in Italia con Decreto Legge 6.11.2007 n. 201, coniuga finalità ambientali con la necessità di garantire la libera circolazione nella UE.

essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 5 (art. 3.1).

● Il "fabbricante", inteso come la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia, e li immette nel mercato e /o in servizio **con il proprio nome o marchio** o per suo uso (a tal fine, è considerato "fabbricante" anche l'operatore economico, **incluso l'importatore**, che pur non avendo fabbricato i prodotti li commercializza comunque col proprio marchio) ha l'obbligo:

- 1) di valutare la conformità e pertanto di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la Direttiva EUP e la misura di esecuzione applicabile;
- 2) di apporre il marchio CE, di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile.

Accertamento ed attestazione della conformità

Valutazione di conformità

Prima di immettere sul mercato e/o di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante (o il suo mandatario) accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere **tra il controllo della progettazione interno**, di cui all'allegato IV alla direttiva, e il **sistema di gestione**, di cui all'allegato V (vedasi oltre, alla successiva voce "Allegati").

Marchio CE e dichiarazione di conformità: anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

Presunzione di conformità e Norme Armonizzate: gli Stati membri considerano il prodotto che consuma energia per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fascicolo tecnico: dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse (art.8.3).

Clausola di salvaguardia

L'art. 7 prevede un procedura di salvaguardia in base alla quale ogni stato membro con provvedimento motivato può limitare o vietare l' immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto soggetto alla direttiva in esame e disporre altresì il ritiro dal mercato: in tutti questi casi – ivi incluso, in particolare, quello di divieto o ritiro dal mercato - deve essere informata la Commissione che, previ accertamenti e consultazioni con le parti interessate informa lo stato interessato e se del caso gli altri Stati Membri per i necessari provvedimenti.

Entrata in vigore/stock di prodotti non conformi

La D. 2005/32 è stata pubblicata sulla GUCE del 22.07.2005 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo, ossia l'11 agosto 2005.

Né la D. 2005/312, né ovviamente la legge italiana di attuazione, prevedono un periodo di smaltimento delle scorte di prodotti non conformi.

Pertanto, l'unico periodo di smaltimento delle scorte di prodotti non conformi sembra coincidere con i vari scaglioni temporali previsti dai regolamenti comunitari attuativi della Direttiva per l'entrata in vigore delle misure di esecuzione. Ad esempio per i televisori (Reg. CE n. 642/2009) le date sono, a seconda di casi, le seguenti; 20.08.2010; 01.04.2012; 07.01.2010; 20.08.2011 (art. 8).

Attuazione in Italia della D.EUP

La direttiva è stata attuata con D. Lgs 6.11.2007 n. 201.

Il D. Lgs 201/2007 prevede la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico alla vigilanza sull'osservanza della normativa di cui trattasi.

Le sanzioni sono previste all'art. 18, a cui si rimanda. In questa sede si segnalano le seguenti due sanzioni:

- Messa in commercio o servizio (da parte di "chiunque") di prodotti non conformi (nella forma – ad esempio marchio irregolare, mancanza fascicolo tecnico - o nel contenuto, o in entrambi): sanzione amministrativa da € 20.000 a € 50.000.
- Mancato rispetto del divieto di commercializzazione: sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000.